



Ufficio del Presidente

Prot. n. 1265

Giulianova, 16 aprile 2020

Oggetto: misure di semplificazione del funzionamento degli Organi Collegiali ex art. 73 D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Il Presidente, richiamati:

- l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», il quale, in termini così dispone «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;
- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»

considerato quanto segue:

- questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplini le sedute degli Organi Collegiali (Giunta, Consiglio, Conferenza dei Sindaci dell'Unione) in modalità di videoconferenza;
- dette ragioni abilitano a provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza dei predetti Organi Collegiali per le motivazioni di cui alle

norme citate e per tutta la durata dell'emergenza, attesa la necessità di garantire, comunque, la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione, come segue:

- a. la modalità di disporre in videoconferenza riunione delle sedute della Giunta, del Consiglio, della Conferenza dei Sindaci dell'Unione, rientra nelle prerogative del Presidente;
- b. in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario generale, i suoi collaboratori e/o il suo vice, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Unione, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- c. la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse rispetto a quella istituzionale: la sede è dunque virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
- d. la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente decreto;
- e. all'atto della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;
- f. le sedute di Giunta, di Consiglio, della Conferenza dei Sindaci, in videoconferenza, avviene esclusivamente tra Presidente, Assessori, Consiglieri, Sindaci e/o delegati, Segretario Generale, eventuali Responsabili di Servizio e, se necessario, in seduta segreta senza forme di pubblicità, evenienza nella quale i partecipanti devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza;
- g. ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Generale, ciascuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- h. la presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;
- i. il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del d.lvo n. 267/2000;

- j. la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dallo Statuto e dalla legge;
- k. la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa agli Assessori, ai Consiglieri, ai Sindaci e/o loro delegati, nei termini previsti per il deposito degli atti, mediante l'invio di una e – mail o pec;
- l. le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
- m. la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione, anche con avviso verbale;
- n. al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito e la dichiarazione del Segretario Generale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;
- o. la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale provvede all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza o in presenza nella sede istituzionale;
- p. la seduta può prevedere la presenza in sede e in collegamento mediante videoconferenza;
- q. la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
- r. in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
- s. qualora la seduta si svolga nella sede dell'Unione, e siano presenti tutti i componenti compreso il Segretario Generale o il suo vicario, non si procede con le modalità della videoconferenza

visti:

- il d.lvo 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente

dispone:

1. per le ragioni tutte di cui in premessa, l'approvazione delle misure sopra indicate per la seduta della Giunta, del Consiglio, della Conferenza dei Sindaci, in videoconferenza.
2. La pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto.
3. L'invio del presente atto al Segretario Generale, ai Responsabili di Servizio, ai Consiglieri dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni in convenzione, agli Assessori.

4. L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Il Presidente
Jwan Costantini